

Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali

Sommario

1. Il nuovo appello filtrato
2. Le critiche della prima dottrina
3. L'udienza filtrante
4. Il nuovo atto di appello motivato
 - 4.1. Eliminazione del riferimento all'esposizione sommaria dei fatti
 - 4.2. Dagli specifici motivi alla motivazione
5. I primi orientamenti giurisprudenziali
 - 5.1. L'orientamento romano
 - 5.2. Il preferibile orientamento milanese
6. La pronuncia 1041/2013 del Tribunale di Vasto
 - 6.1. Profili critici
7. Conclusioni

1. Il nuovo appello filtrato

L'art. 111 Cost. delinea a chiare lettere il percorso che il legislatore ordinario deve seguire per rendere il processo giusto: bisogna assicurare qualità (anche per la via del contraddittorio, parità, giudice terzo ed imparziale) e ragionevole durata.

Entrambi gli enunciati vanno rispettati, senza che l'uno possa essere sacrificato per realizzare l'altro^[1].

In questo quadro normativo, si innesta la riforma sull'appello filtrato, di cui alla legge 134/2012: è un nuovo istituto volto a selezionare le cause meritevoli di andare avanti, in quanto fondate su una ragionevole probabilità di accoglimento, rispetto a quelle immeritevoli.

Le novità sono molteplici ed incidono sia sull'atto che sul procedimento in senso stretto:

-sull'atto perché è richiesta una redazione più mirata su *come* si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata, piuttosto che solo sul *cosa* non va; ciò in quanto è scritto che l'atto deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione "*delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto*", ex art. 342 n. 1 c.p.c.;

-sull'atto perché vengono bandite del tutto critiche meramente teoriche, dovendosi spiegare la rilevanza di quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole; ciò è desumibile dall'inciso "*loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*", ex art. 342 n. 2 c.p.c.

-sul procedimento in quanto è previsto che la prima udienza sia anche filtrante, ove approfondire la presenza di almeno una probabilità di successo; difatti, per gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., il giudice competente, sentite le parti, dichiara inammissibile l'impugnazione quando "*non ha una ragionevole probabilità di essere accolta*".

Ruolo fondamentale – pur se non dirimente – andrà assumendo il riferimento ai precedenti giurisprudenziali, sia perché idoneo a provare una probabilità di successo, e sia perché il giudice può appoggiare la propria motivazione anche solo sulla sussistenza di questi, ex art. 348 ter c.p.c.: sio sta andando *de facto* verso un sistema di *common law* misto a *civil law*^[2].

2. Le critiche della prima dottrina

La dottrina – da subito – è stata critica sulla riforma.

Alcuni^[3] si sono chiesti se sia davvero possibile pretendere dal collegio giudicante una capacità di selezionare, a colpo d'occhio, gli appelli seri dagli altri: è realistico auspicare e pretendere che alla prima udienza si possa, da un giudice collegiale, in un mare di gravami malamente fascicolati, con infallibile e subitaneo colpo d'occhio, di cui è rara finora la evidenza proprio in appello, secernere gli appelli privi di serietà dagli altri?

L'immediata ricorribilità della sentenza di primo grado provocherà un ulteriore appesantimento del carico di lavoro della Corte di cassazione, già sovraccarica oltre misura^[4]; il parametro di giudizio che l'impugnazione non abbia una "ragionevole probabilità di essere accolta" concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell'impugnazione, poiché gli consente di dichiarare inammissibile un'impugnazione che pur abbia una probabilità di essere accolta, sol che questa probabilità sia a suo giudizio non "ragionevole^[5]". Non si sa bene che cosa ciò significhi in via generale ed astratta. Lo si potrà sapere solo dopo aver letto la succinta motivazione dell'ordinanza che reca questo giudizio^[6].

Per altra dottrina^[7], la riforma del filtro indurrà "ragionevolmente" i giudici a comportarsi come hanno sempre fatto, così in concreto non tenendo conto della novella: non ci si può esimere dall'osservare che i giudici di appello, già sommersi di lavoro in conseguenza dell'inutile e dannosa introduzione generalizzata del giudice unico di primo grado, non trarranno dalle nuove norme particolari benefici. Infatti, per poter decidere alla prima udienza e preliminarmente alla trattazione se l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, dovranno studiarsi a fondo subito tutte le cause perché solo così potranno delibare quella ragionevole "possibilità" e provvedere in conseguenza. E' facile, pertanto, prevedere che, salvo casi limite di mera scuola, quei giudici non applicheranno mai la nuova norma e salteranno a piè pari l'ordinanza succintamente motivata continuando ragionevolmente a comportarsi come al solito.

3. L'udienza filtrante

La novità più dirompevole, almeno a prima vista, emerge dalla lettera del nuovo art. 348 bis c.p.c.: fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Tale enunciazione non vale per le cause in cui è obbligatoria la presenza del pubblico ministero e nel grado di appello^[8] ad ordinanza decisoria conclusiva di rito sommario di cognizione, ex art. 702 quater c.p.c.

All'udienza di cui all'articolo 350 c.p.c. il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348 bis, comma 1° c.p.c., con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360 c.p.c., ricorso per Cassazione.

In tal caso, il termine per il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 c.p.c. ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348 bis c.p.c.; in mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza; in pratica: o entrambe le impugnazioni sono inammissibili, così da dichiarare l'inammissibilità, oppure deve essere dichiarata l'ammissione (in caso di ammissibilità solo di una impugnazione); non c'è spazio per l'inammissibilità parziale.

Tutto quanto detto vale anche per il rito del lavoro.

4. Il nuovo atto di appello motivato

Il nuovo art. 342 c.p.c. appare radicalmente modificato, si ritiene^[9] anche nella sostanza.

Sono stati abrogati i riferimenti espressi:

- all'esposizione “*sommatoria dei fatti*”;
- agli “*specifici motivi*”.

4.1. Eliminazione del riferimento all'esposizione sommatoria dei fatti

Per quanto riguarda l'eliminazione dell'esposizione sommatoria dei fatti (voluta, secondo alcuni^[10], per allinearsi al nuovo art. 132 c.p.c. che si accontenta della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto), si ritiene che – ciononostante - il riferimento ai fatti vada scritto, ai fini dell'ammissibilità dell'appello; ciò in quanto:

è vero che il riferimento all'esposizione sommatoria dei fatti è stato espunto dall'art. 342 c.p.c., ma resta il rinvio alle prescrizioni dell'art. 163 c.p.c. che al n. 4 pretende l'esposizione dei fatti, neanche in via “sommatoria”; ciò vuol dire che con il pregresso art. 342 c.p.c. la narrazione era sommatoria in quanto si derogava a quanto espressamente sanciva l'art. 163 c.p.c., ma - venuta meno la narrazione sommatoria – si ha una sorta di “riespansione” del predicato dell'art. 163 c.p.c.; più chiaramente, la novella ha eliminato l'eccezionalità della sommarietà, così facendo rientrare l'appello nei binari dell'ordinarietà scolpiti all'art. 163 c.p.c.;

- altresì, lo stesso art. 342 c.p.c., come innovato, esige l'indicazione delle “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto”; *id est*: bisogna indicare cosa si vuole venga modificato della ricostruzione fatta dal primo giudice a proposito del fatto e, dunque, per poter spiegare cosa si vuole, bisogna anche indicare come sono andate le cose, ovvero i fatti;
- la *ratio* è comunque salvaguardata dalla presenza solo di fatti e diritti rilevanti, visto che al n. 2 dell'art. 342 c.p.c. è scritto “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
- una lettura diversa sarebbe contraria alla lettera della legge e l'interpretazione letterale prevale sulle altre^[11], ex art. 12 delle Preleggi.

4.2. Dagli specifici motivi alla motivazione

Sono stati eliminati i riferimenti agli specifici motivi d'appello.

Invero, l'art. 342 c.p.c. è passato dalla pretesa degli “specifici motivi” a quella della “motivazione”.

E' motivazione e non più motivi specifici perché accanto alle critiche, l'atto di appello dovrà contenere le “proposte di modifica”, così assomigliando di più ad un provvedimento giurisdizionale (in particolare, sentenza) che ad un atto di parte (normalmente è il primo che deve essere motivato): l'atto di appello deve essere costruito come una sorta di “proposta di sentenza^[12]”.

Proprio in questa direzione si è espressa la prima ed autorevolissima giurisprudenza^[13] (confermando l'impostazione esposta dallo scrivente prima della pronuncia^[14]), secondo cui l'atto di appello motivato *deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.*

Pertanto, non è fuori luogo affermare che il nuovo atto di appello di cui all'art. 342 c.p.c. deve contenere una parte “rescindente ed una rescissoria”, ovvero sia criticare e sia costruire.

Prima della novella l'atto processuale era essenzialmente costruito in “modo rescindente” perché si colpiva solo la sentenza di primo grado indicando cosa non andava, trovando linfa legittimante nell'inciso “esposizione sommatoria dei fatti ed i motivi specifici”: i motivi potevano limitarsi ad evidenziare i contrasti diretti con la legge, ovvero indiretti (ad esempio nei casi di aporie logiche non superabili).

Oggi la motivazione, pretesa dall'art. 342 c.p.c., impone una rivisitazione delle vecchie formule di atto di appello: bisognerà redigere l'atto con una parte rescindente ed una rescissoria, ovvero una parte che critica, spiegandone il "perché", ed un'altra che "costruisce" la versione fattuale che si auspica.

L'atto di appello diviene – per questa via – rescindente e rescissorio.

In favore di questa affermazione possono evidenziarsi i rilievi che:

- l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento appellate (parte rescindente);
- l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (parte rescissoria);
- è pretesa una motivazione dell'atto, in luogo dei precedenti specifici motivi, così allineando l'atto di parte al provvedimento del giudicante e, normalmente, questo presenta una parte rescissoria; pertanto si è passati dai "motivi" alla "motivazione" proprio perché l'atto di appello oggi deve contenere pure una parte rescissoria.

E' aumentata la simmetria – anche in senso formale, in questo caso - tra chiesto e pronunciato, predicata dall'art. 112 c.p.c.

5. I primi orientamenti giurisprudenziali

L'atto di appello motivato, si è detto, deve avere una ragionevole probabilità di accoglimento; in difetto di questa, l'atto potrà essere dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., con l'ulteriore aggravio economico introdotto dalla L. 228/2012^[15] (in base al quale a parte – che si vede respinta la domanda di impugnazione – e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione).

Non è del tutto chiaro come debba essere decodificato l'inciso "*una ragionevole probabilità di essere accolta*", ex art. 348 ter c.p.c.

5.1. L'orientamento romano

E' stato evidenziato^[16] che *l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio giustizia, che non sono illimitate.*

La pretesa ad una ragionevole probabilità di accoglimento potrebbe ben coincidere con quella di manifesta infondatezza: il giudice alla prima udienza, sentite le parti, valuterebbe la fondatezza della questione presentata ed in caso di "manifesta infondatezza" dovrebbe emettere un'ordinanza, succintamente motivata, di inammissibilità.

In pratica: "una ragionevole probabilità" sarebbe nozione equivalente a quella di "non manifesta infondatezza"; se la pretesa è manifestamente infondata, allora non ha neanche un ragionevole probabilità di accoglimento.

Tale interpretazione è essenzialmente di tipo logico.

Pur ritenendo complessivamente corretta tale lettura, ciononostante, non si ritiene di assecondarla perché:

- la ragionevole probabilità richiede un'indagine più penetrante che deve andare un po' oltre ciò che si manifesta; per cogliere una probabilità – si ritiene – bisogna approfondire di più che se si trattasse solo della "manifesta infondatezza", tant'è che è richiesto di ascoltare le parti proprio al fine di fare un minimo di indagine;
- la manifesta infondatezza è prevista in sede inammissibilità del ricorso in Cassazione ex art. 360 bis c.p.c., così evidenziando che quando il legislatore ha "parlato" di manifesta infondatezza, lo ha fatto espressamente, con la conseguenza logica che, laddove ha utilizzato

una terminologia diversa, ha voluto intendere altro; pertanto, parificare l'assenza di "una ragionevole probabilità" alla "manifesta infondatezza" è errato sul piano ermeneutico, finendo per trattare in modo uguale situazioni giuridiche diseguali, contro l'art. 3 Cost., oltre a vulnerare la *voluntas legis* sottesa (volta a differenziare le due nozioni);

- è preteso un sorta ragionamento in positivo (una ragionevole probabilità) e non in negativo (manifesta infondatezza).

5.2. Il preferibile orientamento milanese

Si ritiene che l'opzione interpretativa preferibile (già espressa in passato^[17]), oggi condivisa dalla Corte di Appello di Milano^[18], sia quella che tende ad associare la ragionevole probabilità al *fumus boni iuris*, comunemente richiamato in tema di misure cautelari^[19].

L'art. 348 bis c.p.c. recita testualmente che l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

La ragionevole probabilità ben potrebbe essere associata al requisito del *fumus boni iuris*, strumentalmente necessario ai fini dell'emissione di un'ordinanza cautelare: per lo più, il *fumus boni iuris* viene definito come l'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*; *id est*: il diritto preteso deve apparire come verosimile, alla luce degli elementi di prova sussistenti; la valutazione è sommaria, intendendo con ciò allo stato delle produzioni documentali presentate.

Ebbene, lo stesso avviene nell'ambito della ragionevole probabilità di accoglimento: il giudice competente valuta se sussiste una sola probabilità di accoglimento, ed in caso di giudizio prognostico positivo, il filtro dell'inammissibilità è superato.

Rispetto al *fumus boni iuris*, però, è preteso qualcosa in più: non solo la ragionevolezza, ma anche – se non soprattutto – una probabilità; non solo possibilità, ma probabilità che è qualcosa in più sul piano statistico.

Il *fumus boni iuris* si accontenta della parvenza del diritto, ovvero della sua credibilità o ragionevole esistenza^[20] rapportata al singolo caso^[21], oppure addirittura un'opinione di credibilità^[22]; diversamente, la ragionevole probabilità pretende un *quid pluris* statistico.

Esemplificativamente: se nel collegio giudicante nessun giudice ritiene fondata la domanda, allora questa avrà sì la possibilità di essere accolta nel merito, ma è improbabile; diversamente, se nel collegio giudicante un giudice su tre ritiene fondata la domanda, allora sussisterà una probabilità di accoglimento, con la conseguenza pratica che la domanda dovrà superare il filtro dell'inammissibilità.

A favore di questa ricostruzione, ritenuta qui preferibile, emergono i rilievi che:

- è sufficiente una sola probabilità di successo, visto che è scritto che la domanda è dichiarata inammissibile quando "non ha una ragionevole probabilità di essere accolta", ex art. 348 bis c.p.c.;
- il giudizio è prognostico circa quello che potrebbe accadere nel merito, al pari di quanto avviene in sede cautelare circa lo scrutinio sul *fumus boni iuris*; così anche il filtro dell'inammissibilità presenterebbe i caratteri della sommarietà e strumentalità, proprio come avviene per le misure cautelari^[23];
- è pretesa una probabilità e non semplice possibilità; pertanto l'atto di appello dovrà cercare di indicare tale probabilità, facendo leva sui dati normativi, sulle prove, sulla contraddittorietà della pronuncia di primo grado, sulla sussistenza di precedenti giurisprudenziali, ecc.; tra l'altro, parte della giurisprudenza^[24], anche ai fini del riconoscimento del *fumus boni iuris*, suole parlare di ragionevole probabilità;
- i precedenti giurisprudenziali possono essere utilizzati come argomento di convincimento,

visto che l'art. 348 ter c.p.c. espressamente ammette la motivazione, seppur succinta, fondata su un mero rinvio a precedenti – al plurale^[25] – conformi, così legittimando a pieno la c.d. motivazione per *relationem*.

6. La pronuncia 1041/2013 del Tribunale di Vasto

La pronuncia del Tribunale Vasto 1041/2013 sostanzialmente, in tema di ragionevole probabilità di accoglimento, sposa la tesi c.d. della probabilità giurisprudenziale^[26].

Si afferma che non vi è alcuna probabilità di accoglimento della domanda presentata per pregiudizi chiesti a titolo di danno esistenziale, laddove si tratti di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della “ingiustizia costituzionalmente qualificata”; l’ordinanza viene motivata ancorandosi al “famoso” precedente giurisprudenziale (Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972)^[27]

A favore di questa ricostruzione, che sostanzialmente traduce l’inciso “ragionevole probabilità di essere accolta” in una sorta di probabilità giurisprudenziale ancorata ai precedenti depongono i rilievi che:

- si parla di “ragionevole probabilità” di accoglimento, per cui ben si potrebbe utilizzare il quadro giurisprudenziale precedente per calcolare la presenza di probabilità;
- nel nuovo art. 348 ter c.p.c. è data la possibilità di motivare utilizzando precedenti conformi, così inducendo legittimamente l’interprete a ritenere che ben possa farsi riferimento ai precedenti, almeno ai fini della ragionevole probabilità di accoglimento;
- la probabilità è essenzialmente un concetto statistico;
- la ragionevolezza della probabilità ben può essere collegata a precedenti; è ragionevole la probabilità, e non meramente ipotetica o teorica o residuale, in virtù di un precedente conforme.

6.1. Profili critici

L’impostazione del Tribunale di Vasto non è esente da rilievi critici.

Seppur sul piano formale non è criticabile - trovando linfa legittimante nell’inciso “ordinanza succintamente motivata, anche mediante...il riferimento a precedenti conformi^[28]” di cui all’art. 348 ter c.p.c. – lo è sul piano sostanziale.

Il riferimento fatto al precedente giurisprudenziale non sembra porre uno sbarramento legittimo all’ammissibilità dell’appello: l’appello è inammissibile se non ha (neanche) una ragionevole probabilità di accoglimento, ma la citazione di un solo precedente giurisprudenziale – anche se autorevolissimo – non esclude la sussistenza di “una” probabilità di accoglimento soprattutto perché il giudice di merito può legittimamente discostarsi dal *dictum* di un precedente a Sezioni Unite^[29]; e, d’altronde, non vige formalmente un sistema di *common law*.

Pertanto, sussisteva una ragionevole probabilità di accoglimento, tanto più che si è toccato un tema – quello del danno esistenziale – quanto mai tormentato^[30] e per nulla stabile.

7. Conclusioni

La riforma del nuovo appello filtrato sta incominciando a “vivere” nei Tribunali, dimostrando che non sarà esattamente tutto come prima, diversamente da ciò che era stato affermato da una parte della dottrina^[31]: ogni legge trascina con sé novità, che incidono comunque sul complessivo assetto processuale, soprattutto laddove vengano toccate le impugnazioni.

In questa fase di transitoria, è consigliabile rispettare alla lettera la legge, indicando anche – nel proprio atto di appello motivato – la presenza di significative probabilità di accoglimento: sarà preferibile citare pronunce favorevoli (*rectius*: conformi) per dimostrare, almeno in via di logica, la sussistenza di (almeno) una ragionevole probabilità di accoglimento, seppur ciò non è espressamente preteso dall’art. 342 c.p.c.; tuttavia, se – a valle - il giudicante può ritenere

inammissibile una domanda perché priva di ragionevole probabilità di accoglimento, allora – a monte – conviene indicare la presenza della detta ragionevole probabilità.

D'altronde, alla luce del quadro giurisprudenziale che si sta formando, soprattutto con riferimento alla pronuncia di Vasto, può costare molto caro non dedicare una parte dell'atto alla dimostrazione circa la sussistenza della c.d. ragionevole probabilità.

[1] COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del filtro*, in Treccani.it, 2012.

[2] VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, 1.

[3] CONSOLO, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze*, in *Judicium.it.*, 2012.

[4] CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *Judicium.it*, 2012.

[5] CAPONI, *già cit.*

[6] CAPONI, *già cit.*

[7] MONTELEONE, *Il Processo civile in mano al governo dei tecnici*, in *Judicium.it*, 2012; questa ricostruzione è stata smentita dalla prima giurisprudenza che si è occupata dell'appello filtrato, di cui si tiene conto nei paragrafi successivi.

[8] L'appello ad ordinanza decisoria, ex art. 702 quater c.p.c., deve essere presentato nella forma dell'atto di citazione. Corte di Appello di Roma, 11.5.2011, in *ilProcessoCivile.com*, 74, 2011 afferma che *l'appello, ex art. 702quater c.p.c., ad ordinanza decisoria si propone con citazione e non con ricorso. Il giudizio di appello contro l'ordinanza di accoglimento conclusiva del procedimento sommario di cognizione è retto dalla disciplina ordinaria dell'appello, per quanto l'art. 702-quater c.p.c. nulla di diverso dispone in proposito: ciò vuol dire anzitutto che il giudizio di appello delineato dall'art. 702-quater c.p.c. rimane, come di regola, una revisio prioris instantiae fondata sulla deduzione di specifiche doglianze connotate dal requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. Sicché, se il giudice di primo grado non è incorso in errori, non è pensabile che la sua decisione debba essere ribaltata. E dunque la sola reale peculiarità dell'art. 702 quater c.p.c. con riguardo all'attività istruttoria, è la previsione della delega dell'assunzione dei mezzi di prova ad uno dei componenti del collegio.*

[9] VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, 17.

[10] TONA, *La citazione dovrà andare subito al solo*, in *IlSole24Ore* del 6.8.2012, n. 216, 6.

[11] Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza del 26.1.2012, n. 1111, in *Overlex.com*, 2012.

[12] Tale tesi è stata espressa in VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, 23;

[13] Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013 (in fase di stampa).

[14] VIOLA, *op. cit.*

[15] Il riferimento è alla Legge n. 228 del 24.12.2012, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012, in vigore dal 30 gennaio 2013; tale legge ha introdotto il comma 1quater, all'art. 13 del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, che recita *quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.*

[16] Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, con nota di MECACCI.

[17] VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, 33; VIOLA, *La testimonianza nel processo civile*, Milano, 2012, 267.

[18] Si vedano le linee guida della Corte di Appello di Milano, rese note il 10.10.2012, in *ilProcessoCivile.com*, 252, 2012, secondo cui *"in ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris"*.

[19] Per approfondimenti sulle misure cautelari, si vedano almeno CIPRIANI, *Procedimento cautelare, regolamento di giurisdizione e riforma del processo civile*, in *GI*, 1995; MERLIN, *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in

Digesto civ., XIV, Torino, 1996; SALVANESCHI, in TARZIA (a cura di), *Il nuovo processo cautelare*, Padova, 1993; SIRACUSANO, sub art. 669 bis, in PICARDI (a cura di), *Codice di procedura civile*, Milano, 2000; TARZIA, *Il nuovo processo cautelare*, Padova, 1993; CONSOLO, LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2000; OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1992; FERRI, *Decreto cautelare inaudita altera parte in corso di causa e mancata fissazione dell'udienza per la conferma modifica o revoca*, nota a T. Aquila 31.10.2002, in *GM*, 2003; CARPI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 1999; RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009; BALENA, *La disciplina del procedimento cautelare uniforme*, in BALENA, BOVE, *Le riforme più recenti al processo civile*, Bari, 2006; PILONI, *Rimedi giudiziali esperibili in sede di attuazione dei provvedimenti cautelari*, in *Esecuzione forzata*, 2005, 4.

[20] FIORUCCI, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Milano, 2009, 112.

[21] LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2011, 186.

[22] Così sostiene Liebman.

[23] PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 376.

[24] Cass. civ. Sez. II, 22-11-2004, n. 22026.

[25] Alla lettera un solo precedente dovrebbe ritenersi insufficiente, poiché è utilizzato il plurale e non il singolare.

[26] Tale tesi è stata esposta dettagliatamente in VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, 31.

[27] In *Massimario.it*, 2008.

[28] E' scritto al plurale, per cui almeno "due precedenti" si sarebbero dovuti citare.

[29] E' solo la giurisprudenza nomofilattica che deve sostanzialmente adeguarsi a quanto detto dalle Sezioni Unite, salvo rimessione alle stesse, ex art. 374 c.p.c., e non anche la giurisprudenza di merito.

[30] Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla pronuncia apprezzabilissima (e rivoluzionaria) della Cassazione civile, sez. III, sentenza 02.10.2012 n° 16754, che ammette il risarcimento per una "condizione esistenziale negativa".

[31] MONTELEONE, *op. cit.*